

**DEFINIZIONI E REGIME URBANISTICO-EDILIZIO**

L'art. 10 comma 1 L.R. 13/2011 ha inteso superare il comma 3 dell'art. 4 della L.R.10/2010 e innalzare la soglia della PAS per gli impianti a terra fino a 1 MW. Pertanto, essendo la L.R. 13/2011 successiva, è prevalente. Resta inteso che per gli impianti integrati su edificio si applicano la PAS/Comunicazione senza limiti di potenza.

Si riporta nella seguente tabella la normativa di riferimento con i relativi titoli abilitativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

<b>TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	<b>RIFERIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>POTENZA</b>	<b>REGIME URBANISTICO/EDILIZIO</b>
Impianti posizionati "su edificio" (compresi gli integrati) di cui all'allegato 2 del D.M. 5.05.2011.	Paragrafi 11 e 12 del D.M. 10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003	Secondo le condizioni di cui alla tabella 1 del D.M.10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003 <b>(si veda la tabella sottostante)</b>	Comunicazione - PAS (comune)
Tutti gli altri impianti	Paragrafo 12 del D.M. 10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003	0 - 20 kW	PAS (comune)
	Art. 10 della L.R. 13/2011	20 kW - 1 MW	Procedura abilitativa semplificata di cui all'art.6 del D. Lgs 28/2011* (comune)
	Art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m. e i	Maggiore o uguale a 1 MW	Autorizzazione unica regionale

\* fatti salvi i casi di variante urbanistica e parco solare fotovoltaico.

Per quanto riguarda gli impianti posizionati "su edificio" si riportano, per completezza, le indicazioni della tabella 1 del D.M.10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003, aggiornate ai sensi del D.Lgs 28/2011:

<b>CONDIZIONI DA RISPETTARE</b>			<b>POTENZA</b>	<b>REGIME URBANISTICO/EDILIZIO</b>
<b>MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE</b>	<b>ULTERIORI CONDIZIONI</b>			
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del <i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i> e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall' <i>articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008</i>	-	Comunicazione	
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze	realizzati al di fuori della zona A) di cui al <i>decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444</i>	0-200 kW	Comunicazione	
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	nessuna	-	PAS	

**PROCEDIMENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART.10 DELLA L.R. 13/2011**

Per le richieste di autorizzazione trasmesse dalla Regione all'amministrazione comunale, vista la carenza di documentazione essenziale, il comune dovrà procedere con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell' art. 6 comma 5 del D.Lgs 28/2011, che si concluderà con il rilascio di un provvedimento formale in conformità del regolamento/statuto dell'ente.

Prima del rilascio di tale provvedimento, dovranno essere acquisiti l'atto definitivo di titolarità della disponibilità dell'area e la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.

**PROCEDIMENTI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AD IMPIANTI DI POTENZA INFERIORE A 1 MW**

Vista la DGR n°453/2010 restano di competenza regionale e dovranno seguire l'iter autorizzativo "Autorizzazione Unica Regionale":

1. gli impianti "non integrati" superiori a 20 KW di picco che comportano variante urbanistica;
2. gli impianti che oggettivamente costituiscono un unico "Parco Solare Fotovoltaico", qualora la somma delle singole potenze superi 1 MW, considerando quali presupposti essenziali di valutazione la contiguità, la proprietà del fondo, e la richiesta di allacciamento alla rete.  
A tal proposito si specifica che rientrano nella fattispecie di "Parco Solare Fotovoltaico" gli impianti per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
  - impianti che siano collocati tra loro ad una distanza inferiore a 2 Km, e i terreni su cui insistono appartengano alla stessa proprietà;
  - sia presente un'unica richiesta di allacciamento alla rete;
  - impianti confinanti ancorché di proprietà differenti.

Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni sopra riportate (Variante Urbanistica e/o Parco Solare Fotovoltaico), anche con riferimento alle domande inviate ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 13/2011, deve provvedere alla trasmissione della pratica alla Regione ai sensi dell'"Allegato C" alla DGRV 2373/2009, così come modificato dalla DGRV 453/2010.

Nel caso di Parco Solare Fotovoltaico, essendo la potenza complessiva degli impianti superiore ad 1 MW, si prefigura la necessità di sottoporre congiuntamente gli stessi alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. o alla procedura di V.I.A., come previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., pur ammettendo la possibilità di tenere separate le istanze di autorizzazione.

Nel caso in cui siano presentate più istanze di autorizzazione unica regionale, anche in tempi successivi, dovrà essere presentato un unico SIA, che tenga conto degli aspetti cumulativi degli interventi proposti.

3. gli impianti, comprese le opere di connessione, che ricadono sul territorio di più comuni.

**PROCEDURE DI VIA**

Premesso che il D.M. 10.09.2010, Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003, al punto 14.7, lett. b) prevede l'applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore ad 1 MW, si evidenzia tuttavia che il D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. specifica trattasi esclusivamente di impianti "industriali".

Considerato che il D.M. 19.2.2007, art.5, c. 8 definisce come "non industriali" *gli impianti parzialmente integrati e integrati dal punto di vista architettonico (per cui anche tutti gli impianti posizionati "su edificio", di cui all'allegato 2 del D.M.5.5.2011), nonché gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 20 kW (ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 504 del 26.10.1995)*, si definiscono le seguenti procedure:

**Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA**

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui all'art.20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. gli impianti fotovoltaici industriali con potenza complessiva superiore ad 1 MW, ai sensi della lett. c) del punto 2 dell'all. IV del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.

**Impianti soggetti a VIA**

Sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) gli impianti fotovoltaici industriali ubicati anche parzialmente nelle aree protette di cui alla L.394/1991 di potenza complessiva superiore a 500 kW (ai sensi dell'art.6 commi 6 e 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.)

**PROCEDIMENTO DI COMPETENZA COMUNALE DI POTENZA INFERIORE A 1 MW (ART. 6 COMMA 5 DEL D.LGS 28/2011)**

Qualora l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti sia subordinata all'acquisizione di pareri di amministrazioni diverse da quella comunale e non siano allegati alla dichiarazione del richiedente, il comune deve acquisire d'ufficio tali pareri ovvero, convocare la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990.

Tale conferenza si deve concludere con un provvedimento formale in conformità al singolo regolamento/statuto di ogni comune.

Le pratiche presentate ai comuni a far data dal 9 luglio 2011 (data di entrata in vigore della L.R. 13/2011) sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011. Rimane inteso che devono essere allegati alla dichiarazione tutti i pareri necessari richiesti dal medesimo art. 6.

Nel caso in cui il richiedente non abbia un diritto reale sulle aree interessate dall'elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione o non abbia sottoscritto un accordo con i proprietari di dette aree, il comune deve interrompere il decorso del termine di cui al comma 2 dell'art. 6 notificando all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e dare avvio alle procedure di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m. e i.

**ONERI ISTRUTTORI (ART. 10 COMMA 1 DELLA L.R. 13/2011)**

Si ritiene opportuno dettare alcune disposizioni relativamente alle modalità di pagamento degli oneri da applicare alle istruttorie delle domande presentate a far data dall' entrata in vigore della L.R.7/2011 e cioè dal 23 marzo 2011 ( BUR n. 23 del 22/03/2011).

Modalità di calcolo degli oneri.

Gli oneri istruttori di cui trattasi devono essere calcolati direttamente dal richiedente, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo dell'investimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b del D.M. 5.5.2011, per costo di investimento si intende il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico.

A titolo indicativo la verifica di congruità del costo di realizzazione dell'impianto potrà essere effettuata avuto riguardo al costo medio a kW attualmente stimato in euro 3.000,00, importo da aggiornare periodicamente in relazione delle variazioni dei costi delle tecnologie.

Il pagamento degli oneri così quantificato deve essere effettuato mediante versamento a favore del Comune.

Qualora la Regione avesse già introitato gli oneri per le pratiche poi trasmesse ai comuni, devolverà tali somme all'amministrazione comunale assegnataria della pratica.

Gli oneri istruttori non sono dovuti in caso di Comunicazione.

**FACOLTA' DEL PROPONENTE**

Ai sensi del punto 11.1 del D.M. 10.09.2010 resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, ora PAS, per il procedimento unico regionale.

**TRASMISSIONE DEI DATI (INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEI MODELLI DI CUI AGLI ALL. C, D)**

Ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. 13/2011, anche in attuazione a quanto prevede il D.M. 10.09.2010 al punto 7 per il Monitoraggio degli impianti, i comuni devono trasmettere alla Regione, con frequenza semestrale, l'elenco degli impianti fotovoltaici per il quali è stata presentata domanda, con l'indicazione del tipo di impianto e della localizzazione e l'esito del procedimento.

A tal fine sono stati predisposti due modelli:

**MODELLO C – da compilare da parte dei privati all’atto della presentazione della Comunicazione o PAS in Comune.**

**MODELLO D – da compilare a cura del Comune e trasmettere entro i primi quindici giorni successivi alle due scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno con il riepilogo dei dati relativi ai procedimenti di competenza comunale, all’indirizzo di posta elettronica: [fotovoltaico@regione.veneto.it](mailto:fotovoltaico@regione.veneto.it).**

Si stabilisce che i Comuni debbano compilare tale modello riassuntivo anche per le domande precedenti, a partire dall’anno 2007. La compilazione del campo relativo alle “coordinate Gauss Boaga” del centroide del poligono che racchiude l’impianto è facoltativa (per il modello D). Nel caso non fosse possibile compilarlo, si richiede al Comune di allegare una scannerizzazione (in formato .jpg) del layout dell’impianto (su CTR) e di indicare comunque sempre la localizzazione (indirizzo e numero civico).

La trasmissione dei dati degli anni dal 2007 al 2011 deve avvenire entro e non oltre il 15.07.2012, unitamente ai dati relativi al primo semestre 2012.